



PROVINCIA DI FERMO

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI E DEI SEGNALI DI INDICAZIONE

A CURA DEL
SERVIZIO VIABILITÀ - INFRASTRUTTURE
E DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 117 del 30-12-2010 e modificato con Deliberazione n. 81 del 15-11-2011 e n. 25 del 23-07-2013)

INDICE

CAPO I - PRINCIPI - DEFINIZIONI - NORME GENERALI

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Definizione e disciplina dei mezzi pubblicitari
Articolo 4	Pubblicità mobile
Articolo 5	Deroghe
Articolo 6	Segnali stradali turistici e di territorio
Articolo 7	Segnali stradali che forniscono indicazioni di servizi utili
Articolo 8	Posizionamento degli impianti pubblicitari

CAPO II - NORME DI NATURA PROCEDIMENTALE E AMMINISTRATIVA

Articolo 9	Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione
Articolo 10	Domanda di autorizzazione
Articolo 11	Istruttoria
Articolo 12	Nulla osta per installazioni nei centri abitati
Articolo 13	Nulla osta per installazioni su strade non provinciali
Articolo 14	Contenuto dell'autorizzazione
Articolo 15	Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Articolo 16	Targhette identificative
Articolo 17	Durata dell'autorizzazione
Articolo 18	Durata del nulla-osta
Articolo 19	Rinnovo
Articolo 20	Rinuncia
Articolo 21	Revoca o sospensione
Articolo 22	Decadenza
Articolo 23	Voltura
Articolo 24	Smarrimento
Articolo 25	Variazione del messaggio pubblicitario
Articolo 26	Catasto delle autorizzazioni

CAPO III - VIGILANZA E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Articolo 27	Vigilanza
Articolo 28	Sanzioni
Articolo 29	Rimozione dei mezzi pubblicitari

CAPO IV - ONERI

Articolo 30	Spese di istruttoria
Articolo 31	Canone di autorizzazione –Tariffe –
Articolo 32	Esenzioni
Articolo 33	Versamento del canone
Articolo 33 bis	Sanzioni ed Interessi
Articolo 34	Legittimazione a svolgere attività di riscossione del canone
Articolo 34bis	Riscossione coattiva del canone e rimborsi
Articolo 35	Rimborsi

CAPO V - NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Articolo 36 Norme di rinvio

Articolo 37 Adattamento delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del Regolamento - Adeguamento

Articolo 38 Entrata in vigore – norme transitorie

CAPO I - PRINCIPI - DEFINIZIONI - NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo, in prossimità o in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Provincia di Fermo nel rispetto delle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada di seguito definito **C.d.S.**) e del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, di seguito definito **Reg. - C.d.S.**) e di Circolari Ministeriali in materia.
2. L'Amministrazione Provinciale con il presente Regolamento persegue l'obiettivo della sicurezza stradale con particolare riferimento ai principi e alle disposizioni degli articoli 1 e 23 del C.d.S..
3. Il presente Regolamento stabilisce, inoltre, i criteri per l'applicazione del canone di autorizzazione determinato in base ai principi dettati dall'articolo 27 comma 8 del Codice della strada e dall'art. 53 comma 7 del Reg. - C.d.S..

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono definiti:
 - **tratto stradale**, l'interspazio compreso tra due successivi punti di riferimento quali intersezioni, segnali stradali, mezzi pubblicitari, curve, raccordi verticali, imbocchi delle gallerie, ponti, cavalcavia e loro rampe, ecc..
 - **condizioni di limitata visibilità in curva**, tutte quelle situazioni in cui non è garantito uno spazio di visibilità di 150 metri misurati nel senso di marcia per ogni punto della curva a partire dal punto di tangenza.
 - **area di intersezione**, per ogni strada, la porzione di superficie ottenuta:
 - a) individuando i punti di tangenza delle curve di raccordo;
 - b) proiettando ortogonalmente sul lato opposto della carreggiata i punti di tangenza più distanti dall'incrocio.
 - **pertinenza accessoria**, oltre a quanto stabilito dal C.d.S., anche la strada privata di accesso alla sede dell'attività.
 - **nulla-osta**, l'atto amministrativo con cui la Provincia dichiara l'assenza o meno di impedimenti tecnici alla installazione di un mezzo pubblicitario all'interno di un centro abitato delimitato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
2. Ai fini del presente Regolamento le **rotatorie** sono considerate intersezioni stradali.

Articolo 3

Definizione e disciplina dei mezzi pubblicitari

A) **Insegna di esercizio** (art. 47 comma 1 - Reg. - C.d.S)

- 1 L'insegna può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della ditta stessa, i simboli e i marchi di altre ditte purché attinenti all'attività svolta.
- 2 L'insegna può essere installata nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa.

B) Preinsegna (art. 47 comma 2 - Reg. - C.d.S.)

- 1 La preinsegna può contenere solo simboli, iscrizioni e composizioni grafiche differenti da quanto disposto per la segnaletica stradale.
- 2 È finalizzata alla indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività.
- 3 È installata in modo da facilitare il reperimento dell'azienda pubblicizzata e comunque nel raggio di 5 km dalla stessa, ovvero, in prossimità dell'ultima intersezione utile lungo l'unico itinerario per raggiungere la sede dell'attività pubblicizzata purché ad una distanza, misurata su strada, non superiore a 10 km.
- 4 Per ogni strada è ammesso un numero massimo di quattro preinsegne per ogni azienda reclamizzata recanti indicazioni inerenti la medesima attività.
- 5 È ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei preinsegne a condizione che abbiano le stesse dimensioni.
- 6 Lo spazio di avvistamento indicato dall'art. 79 comma 3 del Reg. - C.d.S. per le strade di tipo "F" è fissato in 80 metri e in 150 metri per le strade di tipo "C" per tutti i segnali stradali.
- 7 Fuori dai centri abitati, ad una distanza non superiore a 500 metri prima delle intersezioni, possono essere installate preinsegne in deroga alle distanze di cui all'art. 51 comma 2 lettere b-c-d-e-f-h del Reg. - C.d.S. solo se la strada che incrocia conduce direttamente alla sede dell'attività pubblicizzata.
- 8 Sono esclusi dal calcolo delle distanze i segnali stradali di indicazione verticali indicati dall'art. 129 Figg. II 259, 267, 271, 295 e similari del Reg - C.d.S..
- 9 In ogni caso i mezzi pubblicitari non devono impedire la visibilità dei segnali stradali.
- 10 Le deroghe di cui al precedente punto 7 non sono ammesse nel caso di intersezioni a rotatoria fino all'emanazione, da parte della Giunta Provinciale, di uno specifico disciplinare in materia di gestione e manutenzione del verde all'interno delle rotatorie.
- 11 Nel caso in cui l'amministrazione provinciale provveda a regolare le intersezioni esistenti con sistemi a rotatoria, le eventuali autorizzazioni rilasciate in deroga ai sensi del precedente punto 7 saranno revocate e disciplinate ai sensi del precedente punto
- 12 Le preinsegne, fuori dai centri abitati, possono essere installate ad una distanza dalle intersezioni non inferiore a 80 metri.

C) Striscione - Locandina - Stendardo (art. 47 comma 5 - Reg. - C.d.S.)

- 1 Gli striscioni, le locandine e gli stendardi devono essere installati nel rispetto delle norme dell'art. 51 comma 10 del Reg. - C.d.S. ed essere finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli od eventi culturali oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
- 2 Gli striscioni, le locandine e gli stendardi possono essere elementi bidimensionali, privi di rigidità, mancanti di una superficie d'appoggio, demandando la funzione di sostegno ad altri elementi già presenti sulla strada quali pali, alberi ecc.. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- 3 Nei centri abitati, i nulla-osta tecnici relativi all'installazione di locandine, striscioni e stendardi hanno una durata di novanta giorni e sono rinnovabili previa presentazione di una nuova richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

D) Impianto pubblicitario di servizio (art. 47 comma 7 - Reg.- C.d.S.)

- 1 Si definisce "Impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'arredo urbano e stradale quali: fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili, recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- 2 La posa di transenne parapetonali, di norma, deve essere effettuata all'interno dei centri abitati; al di fuori dei centri abitati può essere autorizzata solo se le richieste presentate soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) nei punti di posa sono presenti marciapiedi, piste ciclopedonabili e relativi attraversamenti interessati da notevoli flussi ciclopedonali tali da giustificare l'utilità del posizionamento delle transenne;
 - b) venga riservata una percentuale del 25% di transenne alla Provincia che le utilizzerà a propria discrezione;
 - c) la ditta richiedente si assuma l'onere della posa e manutenzione delle transenne parapetonali comprese quelle riservate alla Provincia.
- 3 I messaggi pubblicitari possono essere installati in posizione visibile dalla strada solo se, a giudizio della Provincia, non compromettono la sicurezza della circolazione per i motivi indicati dall'art. 23 comma 1 del C.d.S..

Articolo 4

Pubblicità mobile

1. Fuori dai centri abitati, qualora la pubblicità venga effettuata lasciando un apposito mezzo mobile in sosta lungo, in prossimità o in vista di una strada provinciale, lo stesso è assimilato ad una esposizione fissa ed è soggetto alle ordinarie procedure autorizzative. In assenza della prescritta autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal C.d.S.
2. In occasione della sosta del veicolo, per non incorrere nelle predette sanzioni, il messaggio pubblicitario deve essere coperto o oscurato.
3. L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di individuare apposite aree di proprietà da riservare alla sosta degli impianti pubblicitari mobili.
4. L'autorizzazione al posizionamento di impianti pubblicitari mobili è soggetta al pagamento di un canone giornaliero determinato sulla base delle tariffe approvate dalla giunta per le locandine, maggiorato di un fattore pari a 4,5.

Articolo 5

Deroghe

1. L'art. 51 comma 6 del Reg. - C.d.S. in merito alle deroghe alle distanze minime indicate dai commi 2 e 4 dello stesso articolo 51, è applicabile qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati e comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata,
2. Le deroghe di cui al comma 1 non si applicano per le intersezioni.
3. La deroga indicata dall'art. 51 comma 6 del Reg. - C.d.S. consiste nella riduzione del 50% delle distanze previste dall'art. 51 comma 2 del Reg. - C.d.S..
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti in posizione parallela alla strada devono rispettare le distanze minime previste dall'art. 51, commi 2a, 2b e 4 del Reg. - C.d.S..
5. Di norma non è consentita l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari in posizione parallela alla strada sia all'interno che all'esterno delle curve.

6. L'installazione di mezzi pubblicitari è consentita all'esterno delle curve solo qualora sia garantito uno spazio di visibilità di 150 metri nel senso di marcia per ogni punto della curva a partire dal punto di tangenza.

Articolo 6

Segnali stradali turistici e di territorio (art. 39 C.d.S. – art. 134 Reg. – C.d.S.)

1. I segnali di indicazione previsti dall'art. 134 comma 1 del Reg. - C.d.S. quando riportano logo e/o denominazione di attività privata sono considerati segnali pubblicitari e pertanto equiparati alle preinsegne.
2. I segnali privi di logo e/o denominazione dell'attività devono essere posizionati entro i 10 km, misurati su strada, dal luogo segnalato, mentre i segnali con logo e/o denominazione dell'attività devono essere posizionati entro un raggio di 5 km dalla sede dell'azienda pubblicizzata.
3. Per ogni strada è ammesso un numero massimo di quattro segnali indicanti la medesima attività.
4. Su un singolo palo di sostegno, collocato in posizione autonoma, può essere installato un numero massimo di 6 segnali aventi le stesse dimensioni.
5. I segnali possono essere installati solo nel senso di marcia dei veicoli.
6. Non sono ammessi segnali con la scritta "spazio libero" o similari.
7. I colori di fondo dei segnali pubblicitari possono essere liberamente scelti.
8. All'interno dei segnali può essere collocato soltanto un simbolo di quelli previsti dall'art. 125 Fig. II da 100 a 231 del Reg. - C.d.S.. È consentita la collocazione di più di un simbolo scelto tra i logotipi di cui alle Fig. II 163-164-165-166-167-169 -173-174-175 dell'art. 125 del Reg. - C.d.S. o tra altri logotipi se è dimostrata l'effettiva necessità.
9. I segnali stradali devono rispettare le distanze prescritte dall'art. 81 del Reg. - C.d.S. e comunque non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali.
10. I segnali considerati di tipo pubblicitario devono rispettare le distanze previste dall'art. 51 del Reg. - C.d.S..
11. L'autorizzazione al posizionamento sia dei segnali stradali sia dei segnali di tipo pubblicitario ha validità di tre anni ed è rinnovabile.
12. Sul retro dei segnali, ai sensi dell'art. 77 comma 7 del Reg. - C.d.S., devono essere indicati:
 - a) la Provincia di Fermo quale Ente proprietario della Strada;
 - b) il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale (*che dovrà avere il certificato di sistema di qualità del prodotto, per ditte costruttrici di segnaletica stradale*);
 - c) l'anno di fabbricazione del segnale e data di scadenza,;
 - d) il numero dell'autorizzazione rilasciata;
 - e) il soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - f) strada provinciale e progressiva chilometrica di installazione.
13. I segnali con logo e/o denominazione dell'attività pubblicizzata sono soggetti al pagamento del canone di autorizzazione di cui al presente Regolamento.

Articolo 7

Segnali stradali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 39 C.d.S. – art. 136 Reg. - C.d.S.)

1. I segnali di indicazione previsti dall'art. 136 comma 1 del Reg. - C.d.S. possono essere collocati in prossimità del servizio segnalato sulla strada extraurbana che conduce direttamente allo stesso. Al segnale può essere abbinato un pannello integrativo Mod. II 1, art. 83 del Reg. - C.d.S. con una freccia e/o la distanza, in metri, tra il segnale e la sede dell'attività.
2. Sono considerati pubblicitari quei segnali che riportano nello spazio sottostante il simbolo e/o la denominazione dell'attività, con esclusione di quelli che indicano i servizi pubblici di cui alle Fig. II 353, 358, 359, 360, 362 dell'articolo 125 del Reg. - C.d.S..
3. I segnali devono avere dimensioni massime di cm 60 x 90 (Tab. II 8 dell'articolo 80 del Reg. – C.d.S.) con eventuale pannello integrativo delle dimensioni massime di cm 60 x 20 (Tab. II 9 dell'articolo 80 del Reg. – C.d.S.).
4. I segnali privi di logo e/o denominazione dell'attività devono essere posizionati entro i 10 km, misurati su strada, dal luogo segnalato, mentre i segnali con logo e/o denominazione dell'attività devono essere posizionati entro un raggio di 5 km dalla sede dell'azienda pubblicizzata.
5. Per ogni strada è ammesso un numero massimo di quattro segnali indicanti la medesima attività.
6. Su un singolo palo di sostegno, collocato in posizione autonoma, può essere installato un numero massimo di 2 segnali aventi le stesse dimensioni.
7. I colori, anche per i segnali considerati pubblicitari, sono quelli previsti dall'art.136 del Reg.- C.d.S..
8. All'interno dei segnali può essere collocato più di un simbolo tra quelli previsti dall'art. 125 Fig. II da 100 a 231 del Reg.- C.d.S., Fig. II 354, 355, 356, 357, 360, 361, 363, 365, 366, 367 dell'articolo 125 del Reg.– C.d.S. o altri se è dimostrata l'effettiva necessità.
9. I segnali con logo e/o denominazione dell'attività pubblicizzata sono soggetti al pagamento del canone di autorizzazione di cui al presente Regolamento.
10. I segnali stradali devono rispettare le distanze prescritte dall'art. 81 del Reg. - C.d.S. e comunque non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali. Per i segnali considerati di tipo pubblicitario le distanze da rispettare, ridotte del 50 %, sono quelle previste dall'art. 51 del Reg. - C.d.S..
11. L'autorizzazione al posizionamento sia dei segnali stradali sia dei segnali di tipo pubblicitario ha validità di tre anni ed è rinnovabile.
12. Le misure minime dello spazio di avvistamento previste dall'art. 79 comma 3 del Reg. - C.d.S. da garantire per i segnali in questione sono di 50 metri per i segnali di pericolo, di 80 metri per i segnali di prescrizione, le intersezioni, le curve interne e di 100 metri per gli impianti semaforici. Per i segnali di preavviso e di preavviso di intersezione devono essere garantiti gli spazi di avvistamento previsti dall'art. 126 commi 1 e 2 del Reg.- C.d.S..
13. Sul retro dei segnali, ai sensi dell'art. 77 comma 7 del Reg. - C.d.S., devono essere indicati:

- a) la Provincia di Fermo quale Ente proprietario della Strada;
- b) il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale (*che dovrà avere il certificato di sistema di qualità del prodotto, per ditte costruttrici di segnaletica stradale*);
- c) l'anno di fabbricazione del segnale e data di scadenza,;
- d) il numero dell'autorizzazione rilasciata;
- e) il soggetto titolare dell'autorizzazione;
- f) strada provinciale e progressiva chilometrica di installazione.

Articolo 8

Posizionamento degli impianti pubblicitari

1. La pubblicità si considera:
 - a) **lungo la strada**, quando è realizzata entro i confini della sede stradale, così come definiti dall'art. 3 comma 10 del C.d.S.;
 - b) **in prossimità della strada**, quando è realizzata ad una distanza dal limite della carreggiata, così come definita dall'art. 3 comma 7 del C.d.S., non superiore a 20 metri;
 - c) **in vista della strada**, quando, pur essendo realizzata tra i 20 e i 50 metri dal limite della carreggiata, risulta visibile dalla strada.

2. Le distanze di cui sopra si calcolano avendo come riferimento il bordo del mezzo pubblicitario più vicino alla strada.

3. L'installazione dei mezzi pubblicitari in vista della strada non è soggetta al rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 51 e 52 del Reg. - C.d.S. ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alle curve.

4. L'istallazione dei mezzi pubblicitari è vietata in corrispondenza delle aree di intersezione, in entrambi i sensi di marcia nello spazio tra i segnali Fig. II 36 (art. 106 del Reg. - C.d.S.) o 37 (art. 107 del Reg. - C.d.S.) e i loro preavvisi e nello spazio tra i segnali Fig. II 43/a/b/c (art. 112 del Reg. - C.d.S.), fatta eccezione per le preinsegne per le quali valgono le disposizioni dell'art. 3 del presente Regolamento.

5. L'installazione dei mezzi pubblicitari è vietata lungo il lato interno delle curve, come definite dall'art. 3 comma 1 punto 20 del C.d.S. anche se non segnalate e nel tratto compreso tra il punto di tangenza delle stesse ed i relativi segnali di pericolo.

6. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari non è consentito in corrispondenza dei dossi segnalati e nello spazio compreso tra gli stessi ed i relativi segnali di pericolo.

7. Non è ammessa la collocazione dei soli sostegni privi di cartello, fatta salva l'ipotesi del manufatto in manutenzione. In tale caso sul sostegno deve essere collocata una targhetta metallica con la scritta "impianto in manutenzione dal --/--/----". Salvo cause di forza maggiore, la manutenzione non può avere una durata superiore a giorni trenta all'anno. In presenza di soli sostegni senza l'indicazione che l'impianto è in manutenzione, o nel caso che la stessa si protragga oltre i trenta giorni nell'arco dell'anno, i sostegni sono rimossi dalla Provincia senza alcuna formalità, applicando le sanzioni previste dal C.d.S.. L'inizio delle operazioni di manutenzione deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Provinciale, anche tramite fax o posta elettronica certificata, affinché la Provincia possa verificare l'ottemperanza a tali disposizioni.

8. Le autorizzazioni per il posizionamento di mezzi pubblicitari in vista della strada sono rilasciate secondo le indicazioni e le prescrizioni dell'articolo 23 del C.d.S..

9. Ai sensi dell'articolo 49 e 153 del D. Lgs. n. 42/2004 è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio e delle preinsegne inerenti le attività che si trovano all'interno delle aree vincolate, lungo le strade provinciali site nell'ambito o in prossimità di aree tutelate come beni culturali e paesaggistici, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia a norma dell'art. 23, comma 4 del C.d.S. e parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla Regione e della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati, i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

CAPO II - NORME DI NATURA PROCEDIMENTALE E AMMINISTRATIVA

Articolo 9

Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo, in prossimità o in vista delle strade provinciali è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi a cura della Provincia di Fermo.
2. Per la pubblicità realizzata lungo, in prossimità o in vista di una strada provinciale, all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'autorizzazione è rilasciata dai Comuni, previa acquisizione del nulla-osta tecnico della Provincia di Fermo.
3. Per la pubblicità realizzata lungo una strada appartenente ad altro ente, ma visibile anche da una strada provinciale, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada, ma è subordinata al preventivo nulla-osta tecnico della Provincia di Fermo.

Articolo 10

Domanda di autorizzazione

1. Chiunque voglia installare, fuori dai centri abitati, impianti pubblicitari o insegne di esercizio lungo, in prossimità o in vista di una strada provinciale, con o senza occupazione di aree o spazi di pertinenza stradale, a carattere temporaneo o permanente, deve inoltrare specifica domanda all'Amministrazione Provinciale.
2. La domanda deve essere redatta in bollo su appositi moduli messi a disposizione dal Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica e corredata di tutti gli allegati indicati negli stessi e dell'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.
3. Ogni domanda deve riguardare la richiesta di una sola autorizzazione per l'installazione di un solo impianto pubblicitario.
4. È ammessa la presentazione di un'unica domanda per l'autorizzazione all'installazione di massimo 5 locandine reclamizzanti lo stesso soggetto in un unico tratto stradale.
5. È ammessa la presentazione di un'unica domanda per l'autorizzazione all'installazione di massimo 5 transenne parapedonali in un unico tratto stradale.
6. Possono presentare istanza di autorizzazione i titolari di diritti reali di godimento sui fondi oggetto di intervento nonché le aziende interessate all'installazione di mezzi pubblicitari.
7. Per gli impianti pubblicitari da installare su proprietà di terzi è necessaria la presentazione di un'autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 nel quale il richiedente attesti di avere la disponibilità delle aree interessate indicando anche il nominativo del proprietario del suolo.

8. Qualora per l'installazione di un impianto pubblicitario su una stessa area vengano presentate più istanze, l'ordine di esame delle stesse è dettato dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione prevista, anche a seguito di integrazioni.

9. La domanda deve contenere la dichiarazione del richiedente di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento, nonché l'impegno:

- a) a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria e a depositare eventuali cauzioni;
- b) al pagamento del canone previsto dal presente Regolamento, fino al permanere, di fatto, delle opere autorizzate, ritenendosi comunque responsabile, in via principale, degli oneri e degli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione, fino all'accollo di questi da parte di eventuali futuri utilizzatori delle opere realizzate;
- c) ad utilizzare le opere autorizzate solo per l'uso indicato nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d) ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'autorizzazione, lo stato dei luoghi preesistente alla realizzazione delle opere;
- e) a comunicare la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale;
- f) a comunicare tempestivamente:
 - la nomina del nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale;
 - la modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - la modifica della denominazione dell'associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;
- g) a conservare l'originale del provvedimento a disposizione del personale preposto al controllo ed esibirlo a richiesta degli stessi;
- h) restituire l'originale dell'atto di autorizzazione nel caso di rinuncia, revoca, decadenza del provvedimento stesso;
- i) restituire l'originale dell'atto di autorizzazione in caso di cessione o di termine dell'attività;
- j) comunicare l'eventuale variazione della proprietà del fondo in cui è installato l'impianto pubblicitario.

Articolo 11

Istruttoria

1. Entro giorni 10 dal ricevimento della domanda il Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, informando in merito a:

- a. l'oggetto del procedimento;
- b. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c. la data entro la quale deve concludersi il procedimento, stabilita conteggiando i giorni a partire dal ricevimento della domanda in regola con l'imposta di bollo, corredata delle spese di istruttoria e completa dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti;
- d. la facoltà di proporre ricorso, ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 1034/71, nel caso in cui la Provincia non provvedesse a concludere il procedimento nel termine previsto, anche senza previa diffida ad adempiere rivolta all'Amministrazione Provinciale;
- e. la data in cui l'Amministrazione Provinciale ha acquisito l'istanza;
- f. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti con i relativi orari di accesso al pubblico.

2. Il procedimento deve essere concluso entro giorni sessanta dalla data di ricevimento della domanda in regola con l'imposta di bollo e completa delle spese di istruttoria e dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti.

3. Qualora la domanda venga inoltrata non in regola perché priva dell'imposta di bollo o delle spese di istruttoria o incompleta dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti nella modulistica predisposta dal Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica, questo, contestualmente all'avvio del procedimento ne darà avviso all'interessato tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata o fax, comunicando che la domanda non viene istruita fino a quando non sarà pervenuta tutta la documentazione integrativa. Dalla data di richiesta della documentazione integrativa i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione completa.
4. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione la domanda sarà archiviata e le somme corrisposte a titolo di istruttoria non saranno restituite.
5. Dopo l'acquisizione della documentazione completa il personale del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica provvederà ad effettuare il sopralluogo.
6. Nel caso in cui l'istruttoria dia esito favorevole il Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica provvederà a rilasciare l'autorizzazione.
7. Qualora la domanda sia carente di bollo da apporre sull'autorizzazione o di versamento del canone, il Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica chiederà, tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata o fax i valori bollati necessari per l'emissione del provvedimento nonché l'attestazione del versamento del canone dovuto per l'annualità in corso e contestualmente l'eventuale deposito di somme a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Tale richiesta sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere dal ricevimento della documentazione.
8. Qualora l'interessato non provveda a trasmettere quanto richiesto nel termine di giorni trenta, la pratica verrà archiviata. Le somme corrisposte a titolo di istruttoria non saranno restituite.
9. Nel caso in cui l'istruttoria dia esito negativo, il Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica comunicherà i motivi del non accoglimento dell'istanza, avvisando l'interessato, tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata o fax, della facoltà attribuitagli dall'art. 10-bis della Legge 241/90 di trasmettere, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.
10. Ricevuti gli eventuali valori bollati e l'attestazione di versamento, oppure le osservazioni inviate dall'interessato o decorso il termine previsto per l'invio delle stesse, il Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica emette il provvedimento.
11. Qualora sia avvenuta l'archiviazione della domanda e il richiedente sia ancora interessato all'esame della pratica, questi dovrà presentare una nuova domanda e corrispondere di nuovo le spese di istruttoria
12. I procedimenti rimasti privi di conclusione a causa del mancato riscontro alle richieste formulate dall'Amministrazione Provinciale saranno archiviati senza alcuna formalità.

Articolo 12

Nulla osta per installazioni nei centri abitati

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa acquisizione del nulla-osta tecnico della Provincia.

2. Chiunque sia interessato ad ottenere tale autorizzazione deve presentare apposita richiesta al Comune territorialmente competente sulla base della modulistica disponibile presso gli uffici comunali e correderla dell'attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria per il rilascio del nulla-osta di competenza provinciale.
3. Ai fini del rilascio del nulla-osta il Comune deve inoltrare all'Amministrazione Provinciale copia della domanda completa di tutta la documentazione allegata compresa l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria, avendo cura di specificare, in caso di deroghe alle distanze minime di cui all'art. 51 comma 4 del D.P.R. 495/92, le diverse indicazioni contenute nel regolamento comunale.
4. La Provincia, conclusa la necessaria istruttoria tecnico-amministrativa, inoltrerà il nulla-osta tecnico al Comune competente dandone notizia al richiedente.
5. Il Comune, sulla base degli atti ricevuti dall'Amministrazione Provinciale, provvede al rilascio dell'autorizzazione che deve riportare gli estremi del nulla-osta tecnico della Provincia.
6. Copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune deve essere inviata all'Amministrazione Provinciale per la conservazione degli atti e per una costante ed aggiornata conoscenza degli impianti esistenti lungo le strade provinciali.
7. Qualora la domanda venga inoltrata alla Provincia direttamente dal privato, il nulla-osta tecnico viene trasmesso al Comune unitamente a copia della domanda.

Articolo 13

Nulla osta per installazioni su strade non provinciali

1. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada non provinciale sono visibili da una strada provinciale l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla-osta tecnico per la valutazione di cui all'art. 23 comma 1 del C.d.S della Provincia.
2. L'ottenimento del nulla-osta tecnico provinciale segue le procedure di cui all'articolo precedente, indipendentemente dalla collocazione dentro o fuori dai centri abitati.

Articolo 14

Contenuto dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari e segnali di indicazione lungo le strade provinciali, fuori dai centri abitati, è emesso dal Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica e deve contenere:
 - a) dati completi del titolare, compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Deve essere specificato se il titolare agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto e deve essere indicato il nominativo della società o dell'associazione;
 - b) codice fiscale o partita I.V.A;
 - c) indirizzo di recapito, se diverso da quello di cui al punto a);
 - d) oggetto del provvedimento e ubicazione dell'impianto;
 - e) validità del provvedimento;
 - f) periodo entro il quale devono essere realizzati gli interventi, la durata degli stessi, l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di comunicare con preavviso di sette giorni la

data di effettivo inizio dei lavori e di richiedere al Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica l'eventuale ordinanza per l'installazione del cantiere di lavoro;

- g) prescrizioni tecniche, generali e particolari per la realizzazione delle opere;
- h) ammontare del canone annuale dovuto ai sensi del presente Regolamento;
- i) scadenza entro cui effettuare il versamento con l'avvertenza che l'importo del canone può variare nel corso di validità dell'autorizzazione a seguito della rideterminazione delle tariffe con deliberazione della Giunta Provinciale.

2. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute senza il consenso dell'Amministrazione; esse valgono per la località, la durata, l'uso per cui sono rilasciate. Qualora più soggetti siano interessati al provvedimento di autorizzazione l'Amministrazione intesterà lo stesso a tutti i richiedenti i quali saranno tutti responsabili in solido degli oneri ed obblighi derivanti dall'atto.

3. Le autorizzazioni e i nulla-osta si intendono comunque accordati fatti salvi i diritti di terzi con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

4. La Provincia si riserva la facoltà di modificare o revocare le autorizzazioni e i nulla-osta in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può richiedere il ripristino dello stato dei luoghi, indicando il termine entro il quale lo stesso deve avvenire e in caso di inosservanza può procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

5. Il provvedimento è reso in duplice originale di cui uno in bollo per il richiedente e l'altro per l'Amministrazione Provinciale. Copie dell'autorizzazione, ad uso interno, vengono trasmesse al responsabile tecnico di zona e all'assistente stradale per l'accertamento della regolare esecuzione delle eventuali opere e del corretto uso.

Articolo 15

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) osservare, durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, le prescrizioni impartite;
- b) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni indicate nell'autorizzazione;
- e) rimuovere l'impianto pubblicitario in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta della Provincia.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi di rimuovere gli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 16

Targhette identificative

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza dell'autorizzazione.

2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile sul supporto o sui bordi del segnale pubblicitario in una posizione facilmente accessibile.

3. La targhetta o la scritta di cui ai commi precedenti deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga variazione di uno dei dati su di essa riportato.

4. La mancata apposizione delle targhette di identificazione o l'indicazione di dati non corrispondenti all'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S..

Articolo 17

Durata dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi di pubblicità ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

2. La durata delle autorizzazioni temporanee fino ad un massimo di tre mesi è indicata nell'atto stesso.

Articolo 18

Durata del nulla-osta

1. Il nulla-osta rilasciato dalla Provincia decade alla scadenza della relativa autorizzazione rilasciata dall'ente competente ed è rinnovabile.

Articolo 19

Rinnovo

1. È consentito il rinnovo delle autorizzazioni permanenti, previa istanza in bollo da presentarsi almeno novanta giorni prima della data di scadenza unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria indicando gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.

2. Per le autorizzazioni temporanee l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria indicando gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.

3. In mancanza di presentazione della domanda di rinnovo, si determina la decadenza dall'autorizzazione e pertanto il titolare decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario a far data dal giorno di scadenza dell'autorizzazione e qualora l'impianto non venga rimosso si attiva la procedura sanzionatoria per installazione abusiva.

4. Non è necessario allegare alla domanda di rinnovo gli elaborati tecnici nel caso in cui si possa fare riferimento a quelli già prodotti all'epoca della richiesta originaria.

5. L'Amministrazione Provinciale emettere il provvedimento di rinnovo previa verifica del permanere delle condizioni per il rilascio.

Articolo 20

Rinuncia

1. Il titolare dell'atto di autorizzazione può rinunciare alla stessa inoltrando apposita istanza all'Amministrazione Provinciale almeno tre mesi prima della scadenza, allegando l'attestazione del versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo per la verifica dell'avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario e l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

2. Nell'istanza deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione delle opere eseguite ed alla eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Tale termine non dovrà superare comunque quello di scadenza già previsto nel provvedimento ed al suo compiersi il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire l'atto.

3. La rinuncia non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per l'anno in cui si comunica la rinuncia in caso di autorizzazione triennale, o per il periodo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione temporanea.

4. Nel caso in cui la domanda di rinuncia venga presentata prima del rilascio del provvedimento, la pratica verrà archiviata e non saranno restituite le spese di istruttoria.

Articolo 21

Revoca o sospensione

1. L'autorizzazione è sempre revocabile dalla Provincia di Fermo nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale
- b) per il venir meno delle condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento.

2. Il provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato al titolare a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata con contestuale assegnazione di un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione delle opere ed eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese; decorso inutilmente tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare dell'autorizzazione con l'applicazione delle eventuali sanzioni ai sensi del Codice della strada.

3. Il provvedimento di revoca dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

4. Il titolare dell'autorizzazione revocata deve restituire l'originale del provvedimento.

5. In caso di sospensione fino ad un massimo di dieci giorni il titolare non avrà diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone o a qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare sarà rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.

Articolo 22

Decadenza

1. Il provvedimento decade, con dichiarazione della stessa amministrazione che ha emesso l'atto, quando il titolare non installi l'impianto autorizzato entro due mesi dal termine prescritto e, nel caso di autorizzazione temporanea, entro giorni cinque dalla data indicata nel provvedimento.
2. La decadenza del provvedimento non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per l'anno in cui si dichiara la decadenza, in caso di provvedimento permanente, o per il periodo autorizzato, nel caso di provvedimento temporaneo.

Articolo 23

Voltura

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di titolarità di una attività alla quale è collegata una autorizzazione, o in caso di variazione nella titolarità della autorizzazione il subentrante, dovrà darne comunicazione su apposita modulistica in bollo all'Amministrazione Provinciale indicando gli estremi dell'autorizzazione da volturare.
2. Con successiva nota, l'Amministrazione comunicherà al titolare dell'autorizzazione, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, l'avvio del procedimento di voltura, assegnandogli il termine di giorni trenta dal ricevimento per comunicare l'eventuale opposizione al trasferimento, specificando che decorso infruttuosamente il termine assegnato, si procederà alla voltura.
3. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è tenuto a restituire all'Amministrazione Provinciale l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma di indennizzo.
4. Il subentrante, relativamente alle autorizzazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di autorizzazione.
5. Qualora il procedimento di voltura venga avviato a seguito di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare ed il subentrante non provveda a chiedere il cambio di intestazione dell'autorizzazione entro il termine di giorni trenta, comunicatogli dall'ufficio, l'autorizzazione si intenderà decaduta e l'impianto dovrà essere rimosso.

Articolo 24

Smarrimento

1. In caso di smarrimento del provvedimento il titolare potrà farne richiesta all'Amministrazione Provinciale che ne emetterà duplicato.

Articolo 25

Variatione del messaggio pubblicitario

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa, intenda variare il messaggio riportato sul mezzo pubblicitario deve inoltrare apposita istanza in bollo allegando copia del nuovo bozzetto.

2. Per le variazioni dei messaggi pubblicitari, qualora comportino anche mutamenti delle dimensioni dell'impianto, sarà necessario corrispondere le spese d'istruttoria e trasmettere una nuova autocertificazione relativa alla stabilità del manufatto.

3. La Provincia di Fermo può richiedere eventuale documentazione integrativa.

4. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nel termine di giorni trenta dalla richiesta, la stessa verrà archiviata e la variazione eventualmente apportata sarà sanzionata nei modi indicati dal C.d.S..

Articolo 26

Catasto delle autorizzazioni

1. Il Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica è tenuto a redigere e mantenere aggiornato l'elenco delle autorizzazioni e dei nulla-osta rilasciati.

2. Il Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica è tenuto altresì a registrare per tutte le autorizzazioni rilasciate, la data di rilascio dell'autorizzazione, una descrizione del cartello/mezzo pubblicitario con le relative dimensioni e messaggio pubblicitario sopra riportato.

3. Le posizioni autorizzate dovranno essere riportate nel Catasto stradale della Provincia di Fermo.

4. Qualora una strada o un tratto di strada di proprietà dell'ente venga diversamente classificato con acquisizione da parte di altro ente, il Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica provvederà, nel termine di giorni sessanta dalla data di redazione del relativo verbale di consegna, ad inviare all'ente interessato tutte le pratiche di autorizzazioni/nulla-osta relative alla strada; l'elenco di tali pratiche sarà trasmesso al Settore Risorse Umane e Finanziarie della Provincia.

Capo III - VIGILANZA E PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Articolo 27

Vigilanza

1. L'Amministrazione Provinciale, a mezzo del proprio personale competente, vigila su:
 - a) la corretta realizzazione e l'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato;
 - b) sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli impianti pubblicitari;
 - c) sui termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 28

Sanzioni

1. Chiunque installi mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o non osservi le prescrizioni ivi contenute è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie nonché alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti a propria cura e spese, ai sensi dell'articolo 23 del C.d.S. e dell'articolo 56 del Reg - C.d.S..

Articolo 29

Rimozione dei mezzi pubblicitari

1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 23 del C.d.S., ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, è soggetto all'obbligo di rimozione a proprie spese dell'impianto pubblicitario collocato abusivamente.

2. La rimozione dell'impianto viene disposta con ordinanza del Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica.

3. Nell'ordinanza di cui al precedente comma deve essere indicato il termine finale di rimozione che comunque non può superare i dieci giorni dalla data della notifica. Trascorso tale termine, si provvederà d'ufficio alla rimozione addebitando al trasgressore le spese di rimozione, custodia ed eventuale demolizione del mezzo pubblicitario, determinate sulla base del prezzario regionale o provinciale vigente.

Capo IV - ONERI

Articolo 30

Spese di istruttoria

1. In relazione a ciascuna istanza presentata all'Amministrazione Provinciale per il rilascio di autorizzazioni e nulla-osta di cui al presente Regolamento è dovuto il pagamento di oneri di istruttoria per le operazioni tecnico-amministrative (sopralluoghi, spese postali, ecc.) ai sensi dell'art. 405, comma 2 del Reg. - C.d.S..

2. L'importo delle spese di istruttoria è fissato dalla Giunta Provinciale secondo quanto disposto dal citato articolo 405 del Reg. - C.d.S..

Articolo 31

Canone di autorizzazione - Tariffe

1. Ai sensi dell'art. 27 commi 7 e 8 del C.d.S. e dell'art. 53 comma 7 del Reg. - C.d.S. il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari e segnali di indicazione di cui al presente Regolamento è soggetto al pagamento di un canone determinato sulla base delle tariffe fissate annualmente dalla Giunta Provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore per l'anno precedente.

3. Per la determinazione delle tariffe si deve aver riguardo alle seguenti categorie di mezzi pubblicitari:

- cartelli pubblicitari e transenne parapedonali e altri impianti di pubblicità o propaganda;
- insegne di esercizio;
- preinsegne e segnali di cui all'art. 134 Reg. - C.d.S. turistici e di territorio;
- segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 136 del Reg. - C.d.S.);
- locandine;
- striscioni, stendardi e segni orizzontali reclamistici.

4. Le tariffe stabilite dalla Giunta Provinciale si riferiscono ad impianti pubblicitari collocati lungo le strade provinciali; per gli impianti collocati in prossimità o in vista si applicano le riduzioni di cui al presente articolo.

5. Il corrispettivo dovuto per l'autorizzazione è determinato in relazione alla particolare utilità economica che deriva all'utente dal rilascio del provvedimento, all'importanza della strada dalla

quale viene visto l'impianto pubblicitario autorizzato e alla distanza dello stesso dalla strada (lungo, in prossimità o in vista).

6. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'infrastruttura stradale lungo la quale è collocato l'impianto pubblicitario. A tal fine le strade provinciali sono classificate, con Deliberazione della Giunta Provinciale, in strade di 1^a Categoria (più importanti) e di 2^a Categoria (di minore importanza). Gli spazi e le aree diversi dalle strade facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente sono classificati di 1^a Categoria.

7. Il canone si determina in base all'effettiva superficie esposta espressa in metri quadrati computati per tutti i lati contenenti messaggi pubblicitari.

8. Le misure espresse in metri quadrati sono sempre arrotondate all'unità superiore.

9. Il canone corrispondente alle strade di 1^a Categoria è determinato aumentando del 50% l'importo deliberato per quelle di 2^a Categoria.

10. Il canone relativo ad autorizzazioni di impianti luminosi è determinato aumentando del 50% l'importo deliberato per impianti non luminosi.

11. Per impianti pubblicitari collocati in prossimità delle strade provinciali si applica una riduzione del canone pari al 10% di quello dovuto per impianti collocati lungo le strade provinciali.

12. Per impianti pubblicitari collocati in vista dalle strade provinciali si applica una riduzione del canone pari al 30% di quello dovuto per impianti collocati lungo le strade provinciali.

13. Per le installazioni temporanee il canone è determinato in base ai giorni di effettiva esposizione degli impianti applicando le tariffe approvate dalla Giunta Provinciale.

14. Per le preinsegne e i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili il canone è determinato in misura forfetaria per ogni unità installata.

15. In caso di più intestatari del provvedimento, il canone potrà essere richiesto dall'Amministrazione ad uno degli stessi, trattandosi di obbligazione solidale ed indivisibile.

16. Qualora l'installazione di mezzi pubblicitari comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche, dovrà essere corrisposto anche il relativo canone C.O.S.A.P. secondo i criteri stabiliti dall'apposito regolamento provinciale.

Articolo 32

Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del canone delle spese di istruttoria

- le insegne indicanti farmacie, ambulatori pubblici e posti di pronto soccorso;
- i mezzi pubblicitari installati in occasione di manifestazioni religiose, sportive, culturali, ricreative e politiche per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni.

2. Sono esenti dal pagamento del canone i comuni, le associazioni onlus e le associazioni di volontariato riconosciute, gli istituti di culto, i partiti politici ed ogni altro soggetto ad essi assimilabile.

3. Al fine di promuovere la valorizzazione dell'ambiente e del territorio e di promuovere il turismo è consentita l'installazione di impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, la cultura ecc. purché tali cartelli abbiano carattere generale (ovvero non riportino la denominazione di singole aziende) e siano ricompresi in un piano generale di cartellonistica previamente approvato dalla Provincia. In ogni caso nella installazione di tali impianti dovranno essere rispettate le norme del C.d.S. e del Reg. - C.d.S.. Per l'installazione di tali impianti non è dovuto il pagamento del canone di autorizzazione, ma soltanto delle spese di istruttoria.

4. È esente dal pagamento del canone la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell'utilità sociale e o umanitaria (aventi, per esempio, lo scopo di promuovere la donazione di sangue e organi, la ricerca per la cura di malattie, ecc.).

Articolo 33

Versamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Provincia di Fermo. L'Ente può prevedere ulteriori modalità di versamento nell'ottica di semplificazione degli obblighi dei contribuenti, privilegiando, ove possibile, procedure informatizzate.

2. Per le autorizzazioni con validità triennale il primo versamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio del provvedimento. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile o altra data fissata dall'Amministrazione.

3. Per le autorizzazioni temporanee il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del provvedimento.

4. Sulla causale del versamento devono essere indicati gli estremi dell'atto di autorizzazione e l'annualità cui il versamento si riferisce.

5. Il canone annuale deve essere versato in unica soluzione. Per le autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno, il canone viene frazionato in quattro trimestri, tenendo conto dei trimestri maturati all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

6. Il canone, se di importo uguale o superiore a €1.000,00, può essere corrisposto, senza interessi, in due rate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di aprile e giugno dell'anno di riferimento; se di importo uguale o superiore a €5.000,00 può essere corrisposto, sempre senza interessi, in quattro rate uguali aventi scadenza nei mesi di aprile, giugno, settembre, novembre dell'anno di riferimento.

7. Per il Ravvedimento operoso si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 24 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con D.C.P. n. 19 del 04-06-2013.

Articolo 33 - bis

Sanzioni ed Interessi

1. Per l'omesso, tardivo o insufficiente versamento si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% del canone non versato o del maggior canone dovuto.

2. L'ufficio deve notificare all'interessato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui il canone si riferisce, la richiesta di pagamento contenente la liquidazione

del canone con il dettaglio della scheda tecnica. La liquidazione deve comprendere l'importo dovuto, gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta, la maggiorazione così come indicato al comma 1 e il costo delle spese postali.

3. In caso di installazione abusiva o di mancato rinnovo entro il termine di scadenza della concessione o autorizzazione con canone non pagato, si applica una sanzione pari al canone non versato che si somma al canone stesso e agli interessi legali unitamente alle sanzioni previste dal Codice della strada.

3-bis In caso di mancato rinnovo entro il termine di scadenza della concessione o autorizzazione e pagamento effettuato si applica una sanzione pari al 30% del canone con decorrenza dal primo anno dalla scadenza.

4. Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi legali.

5. Qualora l'utente provveda spontaneamente a regolarizzare, mediante apposita domanda di adesione, le occupazioni di fatto intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone con le modalità di cui all'articolo 33, si fa luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50% dell'ammontare del canone dovuto, salvo il recupero triennale del canone stesso oltre quello dell'anno in corso secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 1 del presente Regolamento. Successivamente alla presentazione della domanda di adesione si applicano le sanzioni previste dal Codice della strada.

Articolo 34

(Legittimazione a svolgere attività di riscossione del canone)

La liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone possono essere effettuati direttamente dall'Amministrazione Provinciale o mediante società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico previste dall'art. 22 comma 3 lettera e) della Legge 8 giugno 1990 n. 142, i cui soci siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 446/1997.

Articolo 34 bis

Riscossione coattiva del canone ed interessi

1. In caso di mancato pagamento del canone annuo entro i termini stabiliti, si procederà alla riscossione coattiva dello stesso ai sensi di legge ed il provvedimento autorizzativo si intenderà decaduto.

2. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 248/07. Le contestazioni riguardanti sia l'omissione totale o parziale sia il ritardo del pagamento del canone sono effettuate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata effettuata, oppure successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata e/o il pagamento del canone eseguito.

3. Nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone l'Amministrazione trasmette, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a spese del debitore, diffida ad adempiere, assegnando il termine di **30 giorni** dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto. Decorso infruttuosamente il termine si procederà alla riscossione coattiva.

4. Sia le procedure di sollecito, sia quelle di riscossione coattiva possono essere temporaneamente sospese qualora il debitore chiedi la revisione dei presupposti che hanno dato luogo alla richiesta di

pagamento o il rateizzo del debito o lo sgravio totale o parziale del medesimo. Le procedure possono essere temporaneamente sospese anche in presenza di contenzioso legale in corso, in attesa della pronuncia di merito.

5. Il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni.

Articolo 35

Rimborsi

1. Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza all'Ente, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'Amministrazione Provinciale entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede al rimborso.

2. L'istanza di rimborso deve contenere, oltre le generalità del richiedente complete del luogo e della data di nascita, il codice fiscale e l'indicazione delle modalità di rimborso, la motivazione della richiesta e deve essere corredata dalla ricevuta di pagamento, in fotocopia, del versamento di cui si chiede il rimborso.

3. L'Amministrazione provvede a riscontrare la richiesta entro novanta giorni.

4. Non si procede a rimborso di somme pari o inferiori a €10,33.

5. L'Amministrazione non risponde dello smarrimento di assegni emessi a titolo di rimborso.

6. Qualora l'Amministrazione vanti un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi.

Capo V - NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Articolo 36

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.) e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i.) e alle successive norme in materia emanate.

Articolo 37

Adattamento delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del Regolamento - Adeguamento - (art. 58 - Reg. C.d.S.)

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle distanze minime previste dall'art. 51 del Reg. - C.d.S., devono essere adeguati a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede in applicazione dell'art. 58 del Reg. - C.d.S., per ogni lato della strada nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in un altro tratto stradale devono essere rimossi o ricollocati in un altro tratto stradale disponibile.

3. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di adeguamento la Provincia sospende il rilascio di nuove autorizzazioni sull'intera rete stradale provinciale.
4. Nel corso delle operazioni di adeguamento ai titolari di autorizzazione di impianti che non possono trovare collocazione ai sensi del C.d.S., l'Amministrazione Provinciale comunicherà, con lettera raccomandata, l'invito a rimuoverli e/o a ricollocarli eventualmente in un altro tratto stradale disponibile entro giorni trenta dal ricevimento della comunicazione, decorso i quali gli impianti saranno considerati abusivi.
5. Tutti gli impianti che hanno trovato collocazione in un altro tratto stradale saranno oggetto di nuova autorizzazione.
6. Gli impianti ritenuti abusivi, in quanto non rintracciabile l'autorizzazione, dovranno essere verificati mediante richiesta al soggetto reclamizzato.
7. Qualora risulti sconosciuto il titolare dell'autorizzazione i provvedimenti sanzionatori ai sensi del C.d.S. saranno applicati nei confronti del titolare dell'attività reclamizzata.
8. Gli impianti pubblicitari esistenti sulla strada interessata, ai fini del riordino, sono esaminati ed adeguati nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) autorizzazione in regola e non scaduta o con rinnovo concesso;
 - b) autorizzazione con rinnovo richiesto, prima della scadenza, ma non rilasciato;
 - c) Impianto autorizzato ma non rispondente alle prescrizioni impartite o senza targhetta di identificazione;
 - d) supporto presente, autorizzato, ma senza messaggio pubblicitario;
 - e) impianto installato senza Autorizzazione Comunale ma con nulla-osta tecnico provinciale o con autorizzazione Comunale rilasciata oltre i quattro mesi prescritti dal nulla-osta provinciale.
9. A parità di condizioni prioritarie sono adeguati gli impianti pubblicitari autorizzati con più anni d'esercizio.
10. Gli impianti pubblicitari il cui rinnovo è stato richiesto dopo la data di scadenza dell'autorizzazione, sono considerati difformi dalle norme del C.d.S. e sono soggetti alle sanzioni previste dallo stesso.
11. Le insegne di esercizio sono escluse dall'adeguamento.

Articolo 38

Entrata in vigore - norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2011 previa affissione all'Albo di questa Provincia ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal momento della sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto.
2. Fino al completo svolgimento delle operazioni di adeguamento dei mezzi pubblicitari, per non pregiudicarne l'esito la Provincia sospende, sull'intera rete delle strade provinciali, il rilascio di nuove autorizzazioni per un massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Sono escluse dalla sospensione le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei, di insegne d'esercizio e di segnali stradali di cui all'articolo 136 del Reg. - C.d.S..
4. Sono esclusi dall'adeguamento i tratti di strada all'interno dei centri abitati per i quali si potranno concordare con i comuni le eventuali operazioni di adeguamento.
5. La sospensione di cui al comma 2, per ciascuna strada, termina al decorrere del trentesimo giorno dalla conclusione delle operazioni di adeguamento.
6. Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Ascoli Piceno nel territorio di competenza della Provincia di Fermo rimarranno valide fino alla scadenza.
7. Relativamente al solo anno 2011 la scadenza del versamento del canone è fissata al 30 giugno.
8. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio della provincia di Fermo, sul sito internet dell'Ente e sarà disponibile presso gli uffici della Provincia di Fermo.
9. Ai fini dell'aggiornamento del primo impianto del catasto delle autorizzazioni della Provincia di Fermo di cui all'art. 26 del presente regolamento, l'Amministrazione Provinciale è autorizzata ad emanare un avviso pubblico per la regolarizzazione degli impianti pubblicitari e dei segnali di indicazione non autorizzati, installati lungo le strade provinciali o in vista di esse, e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.
10. Gli utenti che aderiscono alla procedura di regolarizzazione entro i termini previsti dall'avviso sono tenuti al pagamento del canone di autorizzazione a decorrere dall'anno 2011.
11. Agli utenti che aderiscono alla procedura di regolarizzazione non vengono applicate le sanzioni dell'art. 33bis commi 2-3-4-5-6 purché il pagamento avvenga entro i termini fissati dall'avviso, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice della strada.
12. Qualora il rilascio dell'autorizzazione per la quale si è aderito alla procedura di regolarizzazione, non sia autorizzabile ai sensi del Codice della strada, l'utente è ugualmente tenuto al pagamento del canone per l'anno 2011 e alla rimozione del mezzo pubblicitario e/o dei segnali di indicazione a proprie spese.
13. Gli utenti titolari di autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Ascoli Piceno che alla data di emanazione dell'avviso non abbiano ricevuto il bollettino di conto corrente postale, per disguidi nel passaggio degli archivi, per il pagamento del canone al rilascio dell'autorizzazione, sono tenuti a prendere contatti con gli uffici competenti per conoscere l'ammontare del canone dovuto e a provvedere al relativo pagamento entro lo stesso termine fissato per la regolarizzazione, in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 33 bis commi 2-3-4-5-6.
14. Le modifiche apportate agli artt. 33, 33bis e 34 al presente regolamento con Deliberazione Consiliare n. 25 del 23-07-2013 entrano in vigore per gli accertamenti di canone a far data dall'approvazione della deliberazione stessa in Consiglio Provinciale. Le restanti modifiche a far data dall'1/1/2014.
15. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.